



PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 1 – FINALITA'

La Provincia di Rovigo, in esecuzione dell'art. 12 della Legge 12.08.1990 n. 241, stabilisce, con il presente regolamento, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali, nonché alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali della Provincia.

Articolo 2 – TIPOLOGIA, NATURA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze di cui all'art. 1 possono articolarsi in forma di:

1. sovvenzioni, allorché la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da un'iniziativa organizzata dai soggetti di cui all'art. 3;
2. contributi, se le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo;
3. sussidi, qualora si tratti di interventi a carattere socio-assistenziale;
4. ausili finanziari, quando si è in presenza di altre forme di provvidenza non comprese tra quelle di cui alle categorie che precedono;
5. vantaggi economici, ogni qualvolta attengono:
 - *alla fruizione occasionale e temporanea di beni immobili e mobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia;*
 - *a prestazioni e a servizi gratuiti o a prezzi agevolati.*

Articolo 3 – BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

La concessione di provvidenze economiche di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

1. enti pubblici per attività ed iniziative che abbiano, di norma, interesse rilevante per la comunità provinciale;
2. enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che svolgono attività ed iniziative di specifico e particolare interesse a beneficio della comunità provinciale;

3. associazioni, enti e comitati che si caratterizzano per l'impegno sociale ed umanitario profuso a vantaggio della comunità provinciale in materia di cultura, ambiente, sport, volontariato, cooperazione sociale. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

Articolo 4 – MISURA E LIMITI DELLE EROGAZIONI

Qualora vengano richieste sovvenzioni e contributi, è consentita l'erogazione di una somma in acconto, non superiore al 50% dell'ammontare assegnato, qualora i beneficiari ne facciano richiesta debitamente motivata.

I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa totale preventivata per l'attività o l'iniziativa.

I privati possono ricevere contributi anche se le iniziative che promuovono sono state ammesse a provvidenze dagli enti pubblici territoriali in cui prevalentemente operano e anche se hanno contributi da parte di terzi.

Gli enti pubblici possono ricevere contributi solo se le iniziative che promuovono sono sostenute anche da loro stessi.

Articolo 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati devono presentare alla Provincia apposita domanda entro:
il 30 ottobre di ogni anno per le iniziative da svolgersi nel 1° semestre dell'anno successivo

il 30 aprile per le iniziative da svolgersi nel 2° semestre dell'anno in corso

Le domande devono contenere:

- l'esatta quantificazione del beneficio richiesto;
- una relazione illustrativa che in particolare delinea la rilevanza sociale e territoriale dell'attività o dell'iniziativa per cui si chiede l'intervento;
- i relativi destinatari e fruitori;
- i costi e le risorse finanziarie, specificando i mezzi e la provenienza pubblica o privata degli stessi;
- copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, in ragione della natura dello stesso, qualora non sia già stato depositato in altra occasione.

Articolo 6 – PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI

I dirigenti competenti in materia, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio e loro assegnati con il Piano esecutivo di gestione formulano, entro 30 giorni

dall'approvazione dello stesso PEG, la proposta di piano di riparto relativo alle domande pervenute entro il 30 ottobre, da inviare alla giunta per l'approvazione.

La proposta di piano di riparto relativo alle domande pervenute entro il 30 aprile per iniziative da svolgersi nel 2° semestre dello stesso anno sarà formulato dai dirigenti competenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

In sede di formazione del Bilancio potranno venire inoltre determinate le risorse occorrenti per assicurare le disponibilità finanziarie relative agli interventi straordinari di cui al successivo articolo 8.

Eventuali ulteriori esigenze, verranno finanziate mediante successive variazioni nei limiti delle compatibilità di bilancio.

Articolo 7 – CRITERI DI CONCESSIONE

Il riparto dei contributi viene predisposto con riferimento ai seguenti criteri:

- utilità e rilievo dell'attività svolta;
- rispondenza dell'attività svolta agli interessi della comunità provinciale;
- assenza di fini di lucro negli scopi dell'iniziativa;
- entità della spesa prevista e modalità di copertura nel piano finanziario.

Articolo 8 – INTERVENTI STRAORDINARI

La Giunta Provinciale per iniziative e manifestazioni non ricorrenti ed aventi carattere straordinario o per le quali sussiste un interesse generale tale da giustificare un intervento della Provincia può disporre assegnazioni straordinarie o con prelievo dagli stanziamenti, a questo fine previsti in Bilancio, di cui all'art. 6 o con appositi finanziamenti.

Articolo 9 – INTERVENTI ECCEZIONALI

Con deliberazione di Giunta e prescindendo dalla disciplina dettata dal presente regolamento, le provvidenze possono essere concesse a soggetti pubblici e privati per sostenere, in casi eccezionali di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno. In tal caso si provvederà al finanziamento della spesa con appositi finanziamenti.

Articolo 10 – PATROCINIO

La Provincia può concedere il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e da privati in settori di sua competenza.

La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione delle provvidenze di cui all'art. 2.

Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Presidente.

Articolo 11 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione delle provvidenze viene effettuata con determinazione del dirigente competente per settore: essa è vincolata all'acquisizione di una dichiarazione inerente l'effettiva realizzazione dell'attività o della manifestazione e della relativa documentazione giustificativa.

Il dirigente riduce proporzionalmente l'ammontare del contributo concesso qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'iniziativa dovesse risultare inferiore a quella preventivata.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi superi la spesa accertata a consuntivo, il dirigente competente riduce conseguentemente il contributo concesso.

Qualora per causa di forza maggiore l'iniziativa non si sia svolta o si sia svolta solo in parte, il dirigente può ugualmente concedere il contributo in tutto o in parte, semprechè l'attività posta in essere per realizzare l'iniziativa abbia comportato una effettiva spesa.

Il beneficiario ha l'obbligo di indicare che l'iniziativa è svolta con il contributo della Provincia di Rovigo.

Articolo 12 – LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, anche operanti nel campo socio-assistenziale, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi;
- i benefici e le agevolazioni nell'uso dei servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione;
- ogni altro intervento che non abbia i caratteri della liberalità.

Articolo 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione che lo approva ed è successivamente pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio della Provincia.